

Banca d'Italia e CONSOB

Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio (Adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007)

INDICE

PARTE 1	FONTI NORMATIVE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1	(FONTI NORMATIVE)
ARTICOLO 2	(DEFINIZIONI)
ARTICOLO 3	(DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE BANCHE E AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI).....
ARTICOLO 4	(PRINCIPI GENERALI).....
PARTE 2	SISTEMA ORGANIZZATIVO
TITOLO I	REQUISITI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE, CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ, ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE, COMPRESA L'ISTITUZIONE DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, GESTIONE DEL RISCHIO DELL'IMPRESA, REVISIONE INTERNA E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. A), B), C), F), G) E H), TUF)
CAPO I	(REQUISITI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE, CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE).....
ARTICOLO 5	(REQUISITI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE)
CAPO II	(GOVERNO SOCIETARIO E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI)
ARTICOLO 6	(RESPONSABILITÀ DELL'ALTA DIRIGENZA E DELL'ORGANO CON FUNZIONI DI CONTROLLO).....
ARTICOLO 7	(PRINCIPI DI GOVERNO SOCIETARIO).....
ARTICOLO 8	(ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA).....
ARTICOLO 9	(ORGANO CON FUNZIONE DI GESTIONE).....
ARTICOLO 10	(ORGANO CON FUNZIONI DI CONTROLLO)
ARTICOLO 11	(RELAZIONI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO)
CAPO III	(FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO)
ARTICOLO 12	(ISTITUZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, DI GESTIONE DEL RISCHIO E DI REVISIONE INTERNA).....
ARTICOLO 13	(FUNZIONE DI GESTIONE DEL RISCHIO).....
ARTICOLO 14	(REVISIONE INTERNA)
TITOLO II	PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI E PER LA PERCEZIONE E CORRESPONSIONE DI INCENTIVI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETTERE D), E), I), J), N), DEL TUF)
ARTICOLO 15	(PROCEDURE INTERNE).....
ARTICOLO 16	(CONTROLLO DI CONFORMITÀ).....
ARTICOLO 17	(TRATTAZIONE DEI RECLAMI).....

ARTICOLO 18 (OPERAZIONI PERSONALI)

TITOLO III ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE ESSENZIALI O IMPORTANTI O DI SERVIZI O ATTIVITÀ
(ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. K), TUF)

ARTICOLO 19 (ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE ESSENZIALI O IMPORTANTI O DI SERVIZI O ATTIVITÀ
DI INVESTIMENTO)

ARTICOLO 20 (DEFINIZIONE DI FUNZIONE OPERATIVA ESSENZIALE O IMPORTANTE).....

ARTICOLO 21 (CONDIZIONI PER L'ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI OPERATIVE ESSENZIALI O IMPORTANTI O DI
SERVIZI O ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO)

ARTICOLO 22 (ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI A SOGGETTI EXTRACOMUNITA-
RI)

PARTE 3 CONFLITTI DI INTERESSE (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. L), TUF)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....

ARTICOLO 23 (PRINCIPI GENERALI),.....

ARTICOLO 24 (CONFLITTI DI INTERESSE RILEVANTI).....

ARTICOLO 25 (POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE).....

ARTICOLO 26 (REGISTRO).....

TITOLO II RICERCA IN MATERIA DI INVESTIMENTI.....

ARTICOLO 27 (DEFINIZIONI)

ARTICOLO 28 (REGOLE AGGIUNTIVE PER I CONFLITTI DI INTERESSI NELLA PRODUZIONE E DIVULGAZIONE DI RI-
CERCHE IN MATERIA DI INVESTIMENTI).....

PARTE 4 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. M), TUF)

ARTICOLO 29 (CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI)

PARTE 5 SOCIETÀ' DI GESTIONE DEL RISPARMIO E SOCIETÀ' DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE.....

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....

ARTICOLO 30 (NORME APPLICABILI).....

TITOLO II SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

CAPO I SISTEMA ORGANIZZATIVO.....

ARTICOLO 31 (ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA) (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. A) E H), TUF)

ARTICOLO 32 (STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DEGLI OICR GE-
STITI) (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. D), TUF)

ARTICOLO 33 (DELEGA DELLA GESTIONE DI OICR) (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. K, TUF).....

ARTICOLO 34 (RAPPORTI TRA SGR PROMOTORE E SGR GESTORE) (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. A), TUF).....

ARTICOLO 35 (RAPPORTI CON DISTRIBUTORI, CONSULENTI E PRIME BROKER) (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. A), TUF)

ARTICOLO 36 (PROCEDURE NEI RAPPORTI TRA SGR DI PROMOZIONE E DI GESTIONE, CON I DISTRIBUTORI, I CON-
SULENTI E I PRIME BROKER) (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. D), TUF)

CAPO II CONFLITTI DI INTERESSI (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. L), TUF)	
ARTICOLO 37 (PRINCIPI GENERALI)	
ARTICOLO 38 (SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI POTENZIALMENTE PREGIUDIZIEVOLI PER GLI OICR)	
ARTICOLO 39 (POLITICA DI GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI)	
ARTICOLO 40 (REGISTRO)	
CAPO III CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI (ART. 6, COMMA 2-BIS, LETT. M), TUF)	
ARTICOLO 41 (DISPOSIZIONI GENERALI)	
ARTICOLO 42 (REGISTRAZIONE DEGLI ORDINI DISPOSTI PER CONTO DEGLI OICR)	
ARTICOLO 43 (REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI ESEGUITE PER CONTO DEGLI OICR)	
ARTICOLO 44 (REGISTRAZIONE DEGLI ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE E DISINVESTIMENTO DI QUOTE O AZIONI DI OICR)	
PARTE 6 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
ARTICOLO 45 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORME ABROGATE)	
ALLEGATI	
ALLEGATO 1	
ALLEGATO 2	
ALLEGATO 3	
PROTOCOLLO D'INTESA TRA BANCA D'ITALIA E CONSOB AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 5-BIS, DEL D.LGS. N. 58/1998	

**PARTE 1
FONTI NORMATIVE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI**

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2-*bis*, e 201, comma 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) "TUF": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

b) "TUB": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

c) "autorità di vigilanza": la Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);

d) "intermediari": le SIM; le imprese di investimento extracomunitarie; la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche extracomunitarie limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF;

e) "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un intermediario e che fornisce servizi e/o attività di investimento o servizi accessori;

f) "servizi e attività di investimento": i servizi e le attività previsti all'articolo 1, comma 5, del TUF anche ove prestati fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza, nonché alla Sezione A della tabella allegata al TUF;

g) "servizi accessori": i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del TUF, nonché i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata al TUF;

h) "servizi": i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori;

i) "cliente": persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi;

j) "cliente al dettaglio": il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata, secondo le definizioni di cui al Regolamento CONSOB adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;

k) "organo con funzione di supervisione strategica": l'organo aziendale a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;

l) "organo con funzione di gestione": l'organo aziendale o i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica. Il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;

m) "organi con funzione di controllo": il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;

n) "organi aziendali": il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi dualistico e monistico, in conformità delle previsioni legislative, l'organo con funzione di controllo può svolgere anche quella di supervisione strategica;

o) "alta dirigenza": i componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione nonché il direttore generale;

p) "soggetto rilevante": il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;

ii) dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;

q) "analista finanziario": soggetto rilevante che produce la parte sostanziale di ricerche in materia di investimenti;

r) "persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela": soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

i) il coniuge o il convivente more uxorio del soggetto rilevante;

ii) i figli del soggetto rilevante;

iii) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale;

s) "esternalizzazione": un accordo in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un'attività dello stesso intermediario;

t) "supporto duraturo": qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni;

u) "operazione personale": un'operazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, qualora sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

i) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che compie in qualità di soggetto rilevante;

ii) l'operazione è eseguita per conto di una qualsiasi delle persone seguenti:

(a) il soggetto rilevante;

(b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela entro il quarto grado o stretti legami;

(c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione;

v) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

ii) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa madre è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Costituisce uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

w) "sistema di gestione del rischio dell'impresa": le strategie, le politiche, i processi e i meccanismi riguardanti

l'individuazione, l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e l'attenuazione dei rischi a cui l'intermediario è o potrebbe essere esposto (tra cui il rischio di credito, di mercato, operativo, reputazionale e strategico) e per determinare e controllare il livello di rischio tollerato.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel TUF.

Art. 3

(Disposizioni applicabili alle banche e agli intermediari finanziari)

1. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, nelle materie di cui ai Titoli I e III della Parte 2, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del TUF si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni adottate in attuazione del TUF.

Art. 4

(Principi generali)

1. Gli intermediari, secondo i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente Regolamento, si dotano di un sistema organizzativo unitario al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale nonché la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.

2. Gli intermediari applicano le disposizioni del presente Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.

3. Al presente Regolamento è allegato il protocollo di intesa fra Banca d'Italia e CONSOB, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del TUF. Esso, al fine di garantire il coordinamento delle funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari, definisce i compiti di ciascuna autorità di vigilanza e le modalità del loro svolgimento.

PARTE 2 SISTEMA ORGANIZZATIVO

Titolo I

Requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività, organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo di conformità alle norme, gestione del rischio dell'impresa, revisione interna e responsabilità degli organi aziendali
(art. 6, comma 2-bis, lett. a), b), c), f), g) e h), TUF)

Capo I

(Requisiti generali di organizzazione, continuità dell'attività e organizzazione amministrativa e contabile)

Art. 5

(Requisiti generali di organizzazione)

1. Gli intermediari si dotano di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.

2. A tal fine, gli intermediari, nell'esercizio dei servizi, adottano, applicano e mantengono:

a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che specifi-

chino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;

b) un efficace sistema di gestione del rischio dell'impresa;

c) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;

d) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'intermediario;

e) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite;

f) a tutti i livelli pertinenti, un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni;

g) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione dell'intermediario e della sua organizzazione interna;

h) criteri e procedure volti a garantire che l'affidamento di funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni;

i) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime;

l) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi volte a:

i) assicurare la capacità di operare su base continuativa;

ii) limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività;

iii) preservare i dati e le funzioni essenziali;

iv) garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure. Qualora ciò non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi;

m) politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili.

3. Gli intermediari controllano e valutano con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Capo II (Governo societario e responsabilità degli organi aziendali)

Art. 6

(Responsabilità dell'alta dirigenza e dell'organo con funzioni di controllo)

1. L'alta dirigenza e l'organo con funzioni di controllo, secondo le competenze e le responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto dell'intermediario nonché dagli articoli 7, 8, 9 e 10, sono responsabili di garantire che l'intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi.

Art. 7
(Principi di governo societario)

1. L'intermediario:

a) definisce una ripartizione di compiti tra organi aziendali e all'interno degli stessi tale da assicurare il bilanciamento dei poteri e un'efficace e costruttiva dialettica;

b) adotta idonee cautele, statutarie e organizzative, volte a prevenire i possibili effetti pregiudizievoli sulla gestione derivanti dall'eventuale compresenza nello stesso organo aziendale di due o più funzioni (strategica, di gestione, di controllo);

c) assicura una composizione degli organi aziendali, per numero e professionalità, che consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti.

2. I verbali delle riunioni degli organi aziendali illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Art. 8
(Organo con funzione di supervisione strategica)

1. L'organo con funzione di supervisione strategica:

a) individua gli obiettivi, le strategie, il profilo e i livelli di rischio dell'intermediario definendo le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale;

b) approva i processi relativi alla prestazione dei servizi e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;

c) verifica che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;

d) approva e verifica periodicamente, con cadenza almeno annuale, la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità;

e) verifica che il sistema di flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo;

f) assicura che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia coerente con le strategie di lungo periodo.

Art. 9
(Organo con funzione di gestione)

1. L'organo con funzione di gestione:

a) attua le politiche aziendali e quelle del sistema di gestione del rischio dell'impresa, definite dall'organo con funzione di supervisione strategica;

b) verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio dell'impresa;

c) definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;

d) definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;

e) assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

Art. 10
(Organo con funzioni di controllo)

1. All'organo con funzioni di controllo sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la prestazione dei servizi.

2. Nello svolgimento dei propri compiti l'organo con funzioni di controllo può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda.

Art. 11
(Relazioni delle funzioni di controllo)

1. Gli organi aziendali, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvalgono delle relazioni relative alla gestione dei rischi, al controllo di conformità e alla revisione interna.

Capo III
(Funzioni aziendali di controllo)

Art. 12
(Istituzione delle funzioni aziendali di controllo di conformità alle norme, di gestione del rischio e di *revisione interna*)

1. Gli intermediari istituiscono e mantengono funzioni permanenti, efficaci e indipendenti di controllo di conformità alle norme e, se in linea con il principio di proporzionalità, di gestione del rischio dell'impresa e di revisione interna.

2. Per assicurare la correttezza e l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che:

a) tali funzioni dispongano dell'autorità, delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti;

b) i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a controllo e siano nominati dall'organo con funzione di gestione, d'accordo con l'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo. Essi riferiscono direttamente agli organi aziendali;

c) i soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non partecipino alla prestazione dei servizi che essi sono chiamati a controllare;

d) le funzioni aziendali di controllo siano tra loro separate, sotto un profilo organizzativo;

e) il metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che partecipano alle funzioni aziendali di controllo non ne comprometta l'obiettività.

3. Con riferimento alla funzione di controllo di conformità, gli intermediari sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, gli obblighi in questione non sono proporzionati e che la funzione di controllo di conformità continua a essere efficace.

4. Con riferimento alla funzione di gestione del rischio, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, il sistema di gestione del rischio dell'impresa è costantemente efficace.

5. Con riferimento alla funzione di revisione interna, gli intermediari possono non istituire tale funzione o sono esentati dai requisiti di cui alle lettere c) ed e) del comma 2, qualora dimostrino che, in applicazione del principio di proporzionalità, sia assicurata la costante valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario.

Art. 13 (Funzione di gestione del rischio)

1. La funzione di gestione del rischio:

a) collabora alla definizione del sistema di gestione del rischio dell'impresa;

b) presiede al funzionamento del sistema di gestione del rischio dell'impresa e ne verifica il rispetto da parte dell'intermediario e dei soggetti rilevanti;

c) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione del rischio dell'impresa.

2. La funzione di gestione del rischio presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sull'attività svolta e le fornisce consulenza.

Art. 14 (Revisione interna)

1. La funzione di revisione interna:

a) adotta, applica e mantiene un piano di *audit* per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo dell'intermediario;

b) formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati conformemente alla lettera a) e ne verifica l'osservanza;

c) presenta agli organi aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sulle questioni relative alla revisione interna.

TITOLO II **Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e per la percezione e corresponsione di incentivi, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali** (art. 6, comma 2-bis, lettere d), e), i), j), n), del TUF)

Art. 15 (Procedure interne)

1. Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascuno dei servizi.

2. A tal fine, gli intermediari:

a) adottano, applicano e mantengono procedure per la prestazione dei servizi che specificano in forma chiara e documentata i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti e consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;

b) assicurano che i soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi acquisiscano conoscenza delle procedure di cui al comma 1;

c) adottano, applicano e mantengono procedure di controllo di conformità e di linea che garantiscano il rispetto a tutti i livelli dell'intermediario, delle disposizioni adottate per la prestazione dei servizi, ivi comprese le disposizioni relative alla corresponsione e alla percezione di incentivi;

d) adottano, applicano e mantengono adeguate procedure di comunicazione interna delle informazioni rilevanti ai fini della prestazione dei servizi, che assicurino la completezza, l'affidabilità e la tempestività di tali informazioni;

e) conservano registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, ai sensi dell'articolo 29.

3. Gli intermediari formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1.

4. Gli intermediari adottano procedure idonee a tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute nell'ambito della prestazione dei servizi, avuto riguardo alla natura delle stesse.

5. Gli intermediari verificano in modo regolare l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure, anche di controllo di conformità e di linea, adottate ai sensi dei commi precedenti e assumono misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.

Art. 16 (Controllo di conformità)

1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di prevenire e individuare le ipotesi di mancata osservanza degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione, minimizzare e gestire in modo adeguato le conseguenze che ne derivano, nonché consentire alle autorità di vigilanza di esercitare efficacemente i poteri loro conferiti dalla relativa normativa.

2. A tal fine, gli intermediari attribuiscono alla funzione di controllo di conformità (*compliance*), le seguenti responsabilità, garantendo un adeguato accesso alle informazioni pertinenti:

a) controllare e valutare regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure adottate ai sensi dell'articolo 15 e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell'adempimento degli obblighi da parte dell'intermediario, nonché delle procedure di cui al comma 1;

b) fornire consulenza e assistenza ai soggetti rilevanti incaricati dei servizi ai fini dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2004/39/CE e delle relative misure di esecuzione.

3. La funzione di controllo di conformità presenta agli organi aziendali, con periodicità almeno annuale, le relazioni sull'attività svolta. Le relazioni illustrano, per ciascun servizio prestato dall'intermediario, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate nonché le attività pianificate. Le relazioni riportano altresì la situazione complessiva dei reclami ricevuti, sulla base dei dati forniti dalla funzione incaricata di trattarli, qualora differente dalla funzione di controllo di conformità.

Art. 17
(Trattazione dei reclami)

1. Gli intermediari adottano procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti al dettaglio o dai potenziali clienti al dettaglio. Le modalità e i tempi di trattazione dei reclami sono preventivamente comunicate ai clienti.

2. Le procedure adottate prevedono la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato.

Art. 18
(Operazioni personali)

1. Gli intermediari adottano procedure adeguate al fine di impedire che soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso a informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF o ad altre informazioni confidenziali riguardanti clienti od operazioni con o per conto di clienti nell'ambito dell'attività svolta per conto dell'impresa:

a) effettuino operazioni personali che:

i) rientrano tra le fattispecie di operazioni di cui alla Parte V, Titolo I-bis, Capi II e III, del TUF;

ii) implicano l'abuso o la divulgazione scorretta delle informazioni confidenziali riguardanti clienti o loro operazioni;

iii) sono suscettibili di confliggere con gli obblighi che incombono sull'intermediario ai sensi della Parte II del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione;

b) consiglino o sollecitino qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, ad effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o dell'articolo 28, comma 2, lett. a) e b), del presente Regolamento, o dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento, adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;

c) comunichino ad altri, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di esternalizzazione, informazioni o pareri, sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che per effetto di detta comunicazione il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia, uno dei seguenti atti:

i) effettuare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione della lettera a) del presente comma, o dell'articolo 28, comma 2, lett. a) e b), del presente Regolamento, o dell'articolo 49, comma 5, del

Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF;

ii) consigliare o sollecitare altri a realizzare dette operazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1 assicurano, tra l'altro, che:

a) tutti i soggetti rilevanti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'intermediario in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni;

b) l'intermediario venga informato tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, o mediante la notifica di tali operazioni o mediante altre procedure che consentano all'intermediario di identificare tali operazioni. In caso di accordi di esternalizzazione, l'intermediario assicura che l'impresa alla quale l'attività viene esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti e, dietro richiesta, fornisca prontamente tali informazioni;

c) le operazioni personali notificate all'intermediario o da esso identificate vengano registrate, con l'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi alle operazioni medesime.

3. I commi 1 e 2 non si applicano ai seguenti tipi di operazioni personali:

a) le operazioni personali effettuate nell'ambito di un servizio di gestione di portafogli purché non vi sia una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione viene eseguita;

b) le operazioni personali aventi ad oggetto quote o azioni di OICR armonizzati o comunque soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che garantisca un livello di ripartizione del rischio delle loro attività equivalente a quello previsto per gli OICR armonizzati, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni vengano effettuate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.

Titolo III

Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività (art. 6, comma 2-bis, lett. k), TUF)

Art. 19

(Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento)

1. Quando, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, gli intermediari affidano ad un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento, adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi.

2. L'esternalizzazione non può ridurre l'efficacia del sistema dei controlli né impedire alle autorità di vigilanza di controllare che gli intermediari adempiano a tutti i loro obblighi.

Art. 20

(Definizione di funzione operativa essenziale o importante)

1. Una funzione operativa viene considerata essenziale o importante laddove un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la ca-

pacità dell'intermediario di continuare a conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri obblighi in materia di servizi e attività di investimento, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi e attività di investimento.

2. Le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti:

a) la prestazione all'intermediario di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle attività di investimento, ivi compresi la prestazione di consulenza giuridica all'intermediario, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dell'intermediario;

b) l'acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi.

Art. 21

(Condizioni per l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento)

1. Gli intermediari che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti, o qualsiasi servizio o attività di investimento, restano pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi previsti in materia di servizi o attività di investimento e osservano le condizioni seguenti, assicurando in particolare che:

a) l'esternalizzazione non determini la delega della responsabilità da parte degli organi aziendali;

b) non siano alterati il rapporto e gli obblighi dell'intermediario nei confronti della sua clientela;

c) non sia messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l'intermediario deve soddisfare per poter essere autorizzato e per conservare l'autorizzazione alla prestazione di servizi o attività di investimento;

d) non venga soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione dell'intermediario.

2. Gli intermediari agiscono con la competenza e la diligenza dovute quando concludono, applicano o pongono termine ad un qualsiasi accordo con il quale esternalizzano ad un fornitore di servizi funzioni operative essenziali o importanti o qualsiasi attività o servizio di investimento. Gli intermediari adottano in particolare le misure necessarie per assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il fornitore di servizi disponga della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzate in maniera professionale e affidabile;

b) il fornitore di servizi presti i servizi esternalizzati in maniera efficace; a questo scopo l'intermediario si dota di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni di tale fornitore;

c) il fornitore sorvegli adeguatamente l'esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisca in modo appropriato i rischi connessi con l'esternalizzazione;

d) vengano adottate misure idonee, se risulta possibile che il fornitore di servizi non esegua le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;

e) l'intermediario conservi la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione e controlli tali funzioni e gestisca tali rischi;

f) il fornitore di servizi informi l'intermediario di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;

g) l'intermediario possa porre termine, se necessario, all'accordo di esternalizzazione senza che ciò vada a detrimento della continuità e della qualità del servizio alla clientela;

h) il fornitore di servizi collabori con le autorità di vigilanza per quanto riguarda le attività esternalizzate;

i) l'intermediario, i suoi revisori contabili e le autorità di vigilanza abbiano effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi; le autorità di vigilanza siano in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;

j) il fornitore di servizi garantisca la protezione delle informazioni riservate relative all'intermediario e ai suoi clienti;

k) l'intermediario e il fornitore di servizi adottino, applichino e mantengano un piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di backup, quando ciò sia necessario in considerazione della funzione, del servizio o dell'attività esternalizzati.

3. I diritti e gli obblighi rispettivi dell'intermediario e del fornitore di servizi sono chiaramente definiti e specificati in un accordo scritto.

4. Quando l'intermediario e il fornitore di servizi sono membri dello stesso gruppo, l'intermediario può, ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente Titolo, tenere conto della misura in cui controlla il fornitore di servizi o ha la capacità di influenzarne le azioni.

5. Gli intermediari mettono a disposizione delle autorità di vigilanza, su richiesta di queste ultime, tutte le informazioni necessarie per permettere loro di controllare che le attività esternalizzate vengano realizzate conformemente alle disposizioni del presente Titolo.

Art. 22

(Esternalizzazione del servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari)

1. Gli intermediari che intendono affidare il servizio di gestione di portafogli fornito alla clientela al dettaglio ad un soggetto terzo situato in un paese extracomunitario, oltre alle condizioni indicate nell'articolo 21, rispettano le seguenti condizioni:

a) il fornitore di servizi è autorizzato a svolgere il servizio di gestione nel paese di origine ed è soggetto a forme di vigilanza prudenziale;

b) sussistono accordi di cooperazione tra le autorità di vigilanza italiane e quelle del paese del fornitore di servizi.

2. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni indicate al comma 1, fatte salve le indicazioni di carattere generale fornite dalle autorità di vigilanza, l'intermediario può esternalizzare il servizio di gestione di portafogli solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dalla comunicazione di tale intenzione alle autorità di

vigilanza, senza che siano state sollevate obiezioni da parte di queste ultime.

3. Le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle autorità dei paesi extracomunitari con le quali sussistono accordi di cooperazione ai fini del presente articolo.

PARTE 3
CONFLITTI DI INTERESSE
(Art. 6, comma 2-bis, lett. I), TUF)

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 23
(Principi generali)

1. Gli intermediari adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

2. Gli intermediari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

3. Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente.

Art. 24
(Conflitti di interesse rilevanti)

1. Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, gli intermediari considerano, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;

b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;

c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;

d) svolgano la medesima attività del cliente;

e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle

commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Art. 25
(Politica di gestione dei conflitti di interesse)

1. Gli intermediari formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze, di cui gli intermediari sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo.

2. La politica di gestione dei conflitti di interesse di cui al comma 1 deve:

a) consentire di individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;

b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

3. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera b), garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività che implicano un conflitto di interesse ai sensi del comma 2, lettera a), svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività dell'intermediario e del suo gruppo nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

4. Al fine di garantire l'indipendenza di cui al comma 3, gli intermediari adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;

b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;

c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;

d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;

e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

5. Nel caso in cui le misure e procedure di cui al comma 4 non assicurino l'indipendenza richiesta, gli intermediari adottano le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.

Art. 26
(Registro)

1. Gli intermediari istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Titolo II Ricerca in materia di investimenti

Art. 27 (Definizioni)

1. Ai fini dell'articolo 28, per "ricerca in materia di investimenti" si intendono le ricerche o le altre informazioni che raccomandano o suggeriscono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o più strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di divulgazione o al pubblico, purché tali ricerche o informazioni:

a) vengano qualificate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o vengano presentate come una spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione;

b) non costituiscano prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

2. Gli intermediari che producono o divulgano una raccomandazione relativa a strumenti finanziari rientrante nella definizione di cui all'articolo 65, comma 2, lettera a), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni e priva dei requisiti di cui al comma 1, identificano chiaramente tale raccomandazione come una comunicazione pubblicitaria e promozionale ai fini del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF.

3. Nel caso di raccomandazioni di cui al comma 2 gli intermediari specificano in modo chiaro ed evidente che le stesse non rispettano i requisiti volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e che esse non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima della loro diffusione.

4. Ai fini dell'articolo 28, comma 2, per "strumento finanziario correlato" si intende uno strumento finanziario, anche derivato, il cui prezzo è direttamente influenzato dal prezzo di un altro strumento finanziario oggetto di una ricerca in materia di investimenti.

5. Ai fini dell'articolo 28, comma 2, lett. b), per "raccomandazioni correnti" si intendono le raccomandazioni contenute nelle ricerche in materia di investimenti che non sono state ritirate e che non sono scadute.

Art. 28

(Regole aggiuntive per i conflitti di interessi nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti)

1. Gli intermediari che producono o dispongono la produzione di ricerche in materia di investimenti, che sono o potranno essere divulgate ai loro clienti o al pubblico sotto la loro responsabilità o sotto la responsabilità di un membro del loro gruppo, assicurano l'adozione di tutte le misure di cui all'articolo 25, commi 3, 4 e 5, in relazione agli analisti finanziari coinvolti nella produzione delle ricerche che si trovano in

situazione di potenziale conflitto di interessi con coloro ai quali le ricerche sono divulgate.

2. Gli intermediari di cui al comma 1 adottano procedure volte ad assicurare che:

a) gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti non realizzino operazioni personali o eseguano ordini, relativi a strumenti finanziari oggetto di ricerca in materia di investimenti o ad essi correlati, ad eccezione di ordini non sollecitati. Gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti sono sottoposti al divieto di cui al paragrafo precedente se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili della ricerca in questione e tali notizie non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotte dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca;

b) in ogni caso, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non realizzino operazioni personali relative a strumenti finanziari oggetto della ricerca o ad essi correlati, che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, salvo che in circostanze eccezionali e con la preventiva autorizzazione della funzione di controllo di conformità;

c) essi, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non accettino incentivi da parte di persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della ricerca in materia di investimenti, fatta eccezione per incentivi di modico valore, comunque inferiore a quanto specificamente indicato nella politica di gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 25;

d) essi, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non promettano trattamenti di favore agli emittenti degli strumenti finanziari;

e) soggetti diversi dagli analisti finanziari, inclusi gli emittenti, non siano autorizzati ad esaminare, prima della diffusione delle ricerche in materia di investimenti, le relative bozze, per verificare l'accuratezza delle asserzioni fattuali contenute in tale ricerca o per fini diversi dalla mera verifica del rispetto degli obblighi regolamentari, nel caso in cui le bozze contengano una raccomandazione o un prezzo di riferimento.

3. Il comma 1 del presente articolo non si applica agli intermediari che divulgano al pubblico o ai propri clienti una ricerca in materia di investimenti prodotta da terzi a condizione che:

a) il soggetto che produce la ricerca in materia di investimenti non appartenga al proprio gruppo;

b) gli intermediari non modifichino in modo rilevante le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia di investimenti;

c) gli intermediari non presentino la ricerca in materia di investimenti come propria;

d) gli intermediari verifichino che l'autore della ricerca sia sottoposto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente Regolamento in relazione alla produzione di tale ricerca.

Parte 4 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI (Art. 6, comma 2-bis, lett. m), TUF)

Art. 29
(Conservazione delle registrazioni)

1. Gli intermediari tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, idonee a consentire alle autorità di vigilanza di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, ed in particolare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.
2. Gli intermediari effettuano in ogni caso le registrazioni previste dagli articoli 7 e 8 del Regolamento (CE) 1287/2006.
3. Gli intermediari conservano per un periodo di almeno cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Ai fini del rispetto dell'obbligo di conservazione di cui al comma precedente, gli intermediari adottano specifiche procedure anche per il caso di cessazione dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento.
5. Gli intermediari conservano, per la durata del rapporto con ciascun cliente e per i cinque anni successivi, la documentazione contrattuale riguardante la disciplina del rapporto medesimo.
6. Le registrazioni di cui ai commi precedenti sono conservate su supporti che consentano di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate dalle autorità di vigilanza ed in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:
 - a) è garantita alle autorità di vigilanza la possibilità di accedere prontamente e di ricostruire ogni fase fondamentale dell'elaborazione di ciascuna operazione;
 - b) è possibile individuare in maniera agevole qualsiasi correzione o altra modifica, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;
 - c) non è possibile manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni.
7. Con apposita comunicazione le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle registrazioni che gli intermediari sono tenuti a conservare ai sensi dei commi precedenti. L'elenco è periodicamente aggiornato.
8. Il presente articolo si applica anche alle succursali in Italia delle banche e delle imprese di investimento comunitarie.

Parte 5
SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO E SOCIETA' DI
INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 30
(Norme applicabili)

1. Alle società di gestione del risparmio (SGR) e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) si applicano le disposizioni di cui alla Parte 1, salvo l'articolo 3 e alla Parte 2 nonché, limitatamente al servizio di gestione collettiva del risparmio, le disposizioni del Titolo II della presente Parte. Ai fini della presente Parte, nella definizione di intermediari di cui

all'articolo 2 sono da intendersi ricomprese anche le SGR e le SICAV e, nella definizione di servizi di cui al medesimo articolo 2, anche il servizio di gestione collettiva del risparmio.

2. Le disposizioni di cui alle Parti 3 e 4 si applicano:

- a) alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza, di quote o azioni di OICR da parte delle SGR ovvero delle azioni di propria emissione effettuata dalle SICAV;
- b) alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti da parte delle SGR;
- c) all'offerta fuori sede o a distanza, da parte delle SGR, dei propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti.

Titolo II
Servizio di gestione collettiva del risparmio

Capo I
Sistema organizzativo

Art. 31
(Organo con funzione di supervisione strategica)
(art. 6, comma 2-bis, lett. a) e h), TUF)

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 8, l'organo con funzione di supervisione strategica:
 - a) determina le politiche di investimento degli OICR gestiti con particolare riguardo al profilo rischio-rendimento, verificandone periodicamente la corretta attuazione;
 - b) approva i processi di investimento degli OICR gestiti e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;
 - c) definisce il sistema di gestione dei rischi a cui sono esposti i patrimoni gestiti;
 - d) approva i criteri per la scelta della banca depositaria e della società di revisione degli OICR gestiti.

Art. 32
(Strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti)
(art. 6, comma 2-bis, lett. d), TUF)

1. Ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, le SGR e le SICAV adottano, applicano e mantengono una strategia efficace e adeguata per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR.
2. La strategia adottata ai sensi del comma 1 definisce le procedure da seguire e le misure da adottare per:

- a) monitorare gli eventi societari connessi agli strumenti finanziari in portafoglio degli OICR gestiti, laddove richiesto dalle caratteristiche degli strumenti finanziari che incorporano i diritti da esercitare;
- b) valutare le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio dei diritti di intervento e di voto, sulla base di un'analisi costi-benefici che consideri anche gli obiettivi e la politica di investimento dell'OICR.

3. Le SGR e le SICAV rendono disponibile ai partecipanti agli OICR una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della strategia di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti.

Art. 33
(Delega della gestione di OICR)
(art. 6, comma 2-bis, lett. k, TUF)

1. Le SGR, relativamente agli OICR da esse gestiti, con apposito contratto scritto, possono affidare ad altre SGR, a società di gestione armonizzate o a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, scelte di investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio da esse definiti di tempo in tempo. La delega può riguardare anche la totalità del patrimonio degli OICR gestiti.

2. Le SGR deleganti si dotano di strutture, risorse e procedure idonee a consentire la definizione delle caratteristiche generali di ciascun prodotto offerto, del profilo di rischio-rendimento, dei livelli massimi di rischio nonché a monitorare la coerenza degli investimenti con le strategie di tempo in tempo definite.

3. Il contratto di conferimento dell'incarico:

a) prevede che l'incarico ha una durata determinata, non ha carattere esclusivo e può essere revocato con effetto immediato dall'intermediario delegante, senza inficiare la continuità e la qualità del servizio prestato. Le SGR conservano la possibilità di effettuare operazioni sugli stessi mercati e strumenti finanziari per i quali è concessa la delega;

b) è conforme agli obiettivi, alle politiche di investimento e al profilo di rischio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata;

c) contiene clausole che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedano che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dalla SGR delegante;

d) prevede che la SGR delegante possa impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;

e) prevede un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dal soggetto delegato alla società delegante che consenta l'esatta ricostruzione del patrimonio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata;

f) disciplina le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante;

g) è formulato in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento alla società delegante e al soggetto delegato.

4. Della delega e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle SICAV, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, del TUF.

Art. 34
(Rapporti tra SGR promotore e SGR gestore)
(art. 6, comma 2-bis, lett. a), TUF)

1. Nell'ipotesi in cui le attività di promozione e di gestione siano svolte in modo separato, sono definite e formalizzate adeguate misure organizzative.

2. La SGR promotore predispone adeguati processi per:

a) una efficiente gestione amministrativa dei rapporti con i partecipanti ai fondi;

b) un tempestivo e costante scambio di informazioni con:

i) le proprie strutture di commercializzazione, gli intermediari incaricati del collocamento e la banca depositaria, al fine di garantire elevati standard di sicurezza e celebrità nella trasmissione della documentazione e dei mezzi di pagamento relativi alle operazioni di investimento/disinvestimento disposte dai partecipanti;

ii) la SGR gestore, per garantire alla medesima la costante conoscenza dei flussi finanziari derivanti dalle operazioni di entrata e di uscita dai fondi e per ricevere i dati concernenti la valorizzazione delle quote, nonché le informazioni sull'operatività effettuata per conto dei fondi.

3. La SGR gestore predispone adeguati processi per un tempestivo e costante scambio di informazioni con:

a) la banca depositaria, al fine di consentirle la tempestiva conoscenza dei dati per l'esecuzione delle operazioni di investimento/disinvestimento e per l'espletamento delle funzioni di propria competenza;

b) la SGR promotore, per fornire alla medesima i dati concernenti la composizione del patrimonio dei fondi ed il relativo valore, il profilo di rischio delle scelte d'investimento effettuate e quelli necessari per la predisposizione dell'informativa per il pubblico.

4. Promotore, gestore e banca depositaria predispongono adeguati processi di accesso alle informazioni rilevanti per i propri fini e per le esigenze delle rispettive funzioni aziendali di controllo. Essi devono inoltre assumere le necessarie iniziative nel caso si riscontrino inefficienze nella prestazione dei servizi amministrativi o gestori, interessando gli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione.

5. Le SGR interessate stipulano apposita convenzione scritta, che:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità delle società stipulanti. La società promotrice e quella che svolge la gestione vigilano reciprocamente sull'osservanza della convenzione;

b) ha un contenuto conforme agli obiettivi, alle politiche di investimento e al profilo di rischio dei fondi con riferimento ai quali è stipulata;

c) è formulata in maniera tale da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitti di interessi con riferimento alla società promotrice e alla società che svolge la gestione;

d) fornisce indicazioni in merito alla società alla quale spetta l'esercizio dei diritti di intervento e di voto in assemblea inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti.

6. Della convenzione e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto d'offerta, ove previsto.

Art. 35
(Rapporti con distributori, consulenti e prime broker)
(art. 6, comma 2-bis, lett a), TUF)

1. Le SGR e le SICAV definiscono con apposita convenzione le misure organizzative che devono essere predisposte dai distributori per l'espletamento dei loro compiti, prevedendo in particolare:

a) i tempi e le modalità di trasmissione della documentazione afferente le operazioni di sottoscrizione ed estinzione dei contratti di gestione. Tali aspetti – per il cui rispetto dovrà essere assunto un espresso impegno contrattuale anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – devono essere caratterizzati da elevati standard di sicurezza e celerità ed essere formalizzati in schemi organizzativi che consentano in ogni momento la rilevazione dei centri di responsabilità;

b) ove del caso, i flussi informativi che i distributori devono indirizzare alla banca depositaria per i compiti ad essa affidati in materia di emissione e rimborso delle quote o delle azioni.

2. Nel caso in cui la SGR o la SICAV si avvalga di consulenti nelle decisioni di investimento concernenti proprie attività di gestione, essa mantiene la capacità di valutare le indicazioni ricevute.

3. Le SGR, che nello svolgimento dell'attività di gestione di fondi speculativi si avvalgono di *prime broker* (soggetti che offrono un complesso di servizi integrati, quali finanziamenti, prestito titoli, custodia, ecc.), si rivolgono a primari intermediari, sottoposti a forme adeguate di vigilanza prudenziale, dotati di elevato standing e di provata esperienza nel settore.

Art. 36
(Procedure nei rapporti tra SGR di promozione e di gestione, con i distributori, i consulenti e i prime broker)
(art. 6, comma 2-bis, lett d), TUF)

1. Le procedure di cui all'articolo 15 regolano specificamente i rapporti di cui agli articoli 34 e 35 ai fini della corretta e trasparente prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

Capo II
Conflitti di interessi
(art. 6, comma 2-bis, lett. l), TUF)

Art. 37
(Principi generali)

1. I conflitti di interessi che potrebbero sorgere tra le SGR o le SICAV e gli OICR e i partecipanti agli stessi, tra i clienti di tali società e gli OICR o tra i diversi OICR gestiti sono:

a) identificati;

b) gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti, o che, in ogni caso, tali conflitti rechino pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi.

2. Quando le misure adottate ai sensi del comma 1, lett. b) non risultino sufficienti ad escludere il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti e ai partecipanti agli stessi, tale circostanza deve essere sottoposta agli organi aziendali competenti ai fini dell'adozione delle deliberazioni

necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi.

Art. 38
(Situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR)

1. Le SGR e le SICAV considerano, tra le circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni che danno origine a un conflitto tra:

a) gli interessi della società, anche derivanti da rapporti di gruppo e dalla prestazione congiunta di più servizi, di uno o più clienti e i doveri della società nei confronti degli OICR;

b) gli interessi di due o più OICR in gestione.

2. Nel considerare le situazioni di conflitto di interessi, le SGR e le SICAV valutano, almeno, se la società, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la società, o uno o più clienti:

a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese dell'OICR;

b) abbiano, nel risultato del servizio di gestione collettiva o dell'operazione disposta per conto dell'OICR, un interesse distinto da quello dell'OICR;

c) abbiano un'utilità finanziaria o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti o di altri OICR rispetto a quelli dell'OICR interessato;

d) ricevano o possano ricevere, da soggetti diversi dagli investitori, incentivi in connessione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio.

Art. 39
(Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi)

1. Le SGR e le SICAV formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interessi in linea con il principio di proporzionalità. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze, di cui le società sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo.

2. La politica di gestione dei conflitti di interessi di cui al comma 1, anche al fine di assicurare l'equo trattamento degli OICR gestiti, deve:

a) consentire di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più OICR;

b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

3. Le procedure e le misure, di cui al comma 2, lettera b), garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività che implicano un conflitto di interessi del tipo specificato al comma 2, lettera a), svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della società e del gruppo cui essa appartiene e all'entità del rischio che gli interessi dell'OICR siano danneggiati.

4. Al fine di garantire il grado di indipendenza di cui al comma 3, le SGR e le SICAV adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a:

a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR;

b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR da cui possono originare situazioni di potenziale conflitto di interessi con gli OICR, o che siano portatori, a titolo personale o di terzi, inclusa la società, di interessi in conflitto con gli OICR;

c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni o i ricavi dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente attività da cui possano originare situazioni di conflitto di interessi;

d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva;

e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla società, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.

5. Nel caso in cui le misure e le procedure di cui al comma 4 non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, le SGR e le SICAV adottano tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.

6. Le SGR e le SICAV forniscono agli investitori una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi adottata ai sensi del comma 1.

Art. 40 (Registro)

1. Le SGR e le SICAV istituiscono e aggiornano periodicamente un registro nel quale riportano le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi degli OICR gestiti.

Capo III Conservazione delle registrazioni (art. 6, comma 2-bis, lett. m), TUF)

Art. 41 (Disposizioni generali)

1. Le SGR e le SICAV tengono registrazioni idonee a consentire alle autorità di vigilanza di verificare il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio e, in particolare, l'adempimento degli obblighi nei confronti dei partecipanti agli OICR.

2. Le SGR e le SICAV effettuano, in ogni caso, le registrazioni di cui agli articoli seguenti.

3. Le SGR e le SICAV conservano per un periodo di almeno cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Ai fini del rispetto dell'obbligo di conservazione di cui al comma precedente, le SGR e le SICAV adottano specifiche procedure anche per il caso di cessazione dell'autorizzazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva.

5. Le SGR e le SICAV conservano, per la durata del rapporto con ciascun investitore e per i cinque anni successivi, la documentazione contrattuale riguardante il rapporto medesimo. Tale disposizione non si applica nel caso in cui altro intermediario sia tenuto ad adempiere al medesimo obbligo.

6. Le registrazioni di cui ai commi precedenti sono conservate su supporti che consentono di memorizzare le informazioni in modo che possano essere recuperate agevolmente dalle autorità di vigilanza ed in una forma e secondo modalità tali che:

a) sia garantita alle autorità di vigilanza la possibilità di accedervi prontamente e di ricostruire ogni fase fondamentale dell'elaborazione di ciascuna operazione e/o ordine;

b) sia possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;

c) non sia possibile manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni.

7. Con apposita comunicazione le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle registrazioni che le SGR e le SICAV sono tenute a conservare ai sensi del comma 1. L'elenco è periodicamente aggiornato.

Art. 42 (Registrazione degli ordini disposti per conto degli OICR)

1. Per ogni ordine disposto per conto degli OICR gestiti, le SGR e le SICAV registrano, all'atto della trasmissione, le informazioni di cui all'allegato 1.

2. Le SGR e le SICAV registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini di negoziazione disposti telefonicamente per conto degli OICR gestiti e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente.

Art. 43 (Registrazione delle operazioni eseguite per conto degli OICR)

1. Immediatamente dopo aver eseguito l'ordine per conto di un OICR o aver ricevuto la conferma che l'ordine è stato eseguito, le SGR e le SICAV registrano le informazioni di cui all'allegato 2 inerenti alle operazioni eseguite.

2. Le SGR e le SICAV registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente le conversazioni telefoniche concernenti la conferma degli eseguiti e mantengono evidenza delle conferme ricevute elettronicamente.

Art. 44 (Registrazione degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento di quote o azioni di OICR)

1. Le SGR e le SICAV registrano in forma elettronica, entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, gli ordini di sottoscrizione e di disinvestimento ricevuti dagli investitori e, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, le condizioni alle quali detti ordini sono stati eseguiti. Le registrazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato 3.

Parte 6
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45
(Disposizioni transitorie e norme abrogate)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana¹.
2. Le SGR provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 32 entro il 29 febbraio 2008.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati il Titolo III, capitolo 2 del Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 e il Titolo IV, capitolo III, del Regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, ad eccezione della Sezione III, par. 1, relativa ai rapporti con la banca depositaria.

Allegati

Allegato 1

Le registrazioni degli ordini devono contenere almeno le seguenti informazioni*:

- a) la denominazione o altro elemento atto all'individuazione dell'OICR o del comparto;
- b) il nome o altro elemento atto all'individuazione di qualsiasi soggetto pertinente che agisca per conto dell'OICR;
- c) la natura della decisione di negoziazione assunta (ad esempio: acquisto, vendita, sottoscrizione titoli o esercizio/abbandono di un'opzione);
- d) indicazione del codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;
- e) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali;
- f) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;
- g) il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati oggetto dell'operazione;
- h) se il quantitativo rappresenta il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati;
- i) il tipo di ordine;
- j) la data e l'orario dell'ordine;
- k) se l'ordine è stato trasmesso ad altro intermediario, la denominazione o altro elemento di designazione del medesimo nonché la data e l'orario di trasmissione dell'ordine;
- l) l'eventuale motivazione della revoca.

** Le informazioni di cui al presente allegato possono essere fornite utilizzando codici standard, purché venga fornita una spiegazione dei codici utilizzati.*

Allegato 2

Le registrazioni delle operazioni eseguite devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) la denominazione o altro elemento di designazione dell'OICR o del comparto;
- b) la data e l'orario di esecuzione dell'operazione;
- c) la natura dell'operazione (ad esempio: acquisto, vendita, sottoscrizione di titoli o esercizio di un'opzione);
- d) il codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;
- e) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali;
- f) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;
- g) il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati oggetto dell'operazione;
- h) se il quantitativo rappresenta il numero di unità degli strumenti finanziari, il valore nominale delle obbligazioni o il numero di contratti derivati;
- i) l'identificativo della controparte dell'operazione;
- j) l'identificativo della sede di esecuzione della transazione;
- k) il prezzo totale, risultante dal prodotto del prezzo unitario e del quantitativo;
- l) la persona fisica che ha eseguito l'operazione o che è responsabile dell'esecuzione.

Allegato 3

Le registrazioni degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento di quote o azioni di OICR devono almeno riguardare:

- a) il nome o altro elemento di identificazione dell'investitore, con evidenza dei soggetti alle dipendenze della SGR o della SICAV o, nel caso di ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione o altro elemento identificativo dell'intermediario medesimo;
- b) il nome o altro elemento atto all'individuazione di qualsiasi soggetto pertinente che agisca per conto dell'OICR;
- c) la data in cui è stato impartito l'ordine di sottoscrizione o disinvestimento e, nel caso di commercializzazione diretta di OICR, anche l'ora di rilascio dell'ordine;
- d) la data e l'orario di ricevimento dell'ordine da parte della SGR o della SICAV;

¹ Pubblicato nella G.U. n. 255 del 2.11.2007.

e) la tipologia dell'ordine (sottoscrizione, rimborso, switch; inerente a piani di sottoscrizione o di disinvestimento, a servizi collegati alla partecipazione all'OICR, classe o comparto, a operazioni straordinarie relative all'OICR classe o comparto);

f) gli elementi identificativi dell'OICR, classe o comparto oggetto dell'ordine;

g) la data di valuta dell'ordine di sottoscrizione o disinvestimento, ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento;

h) la data di esecuzione, da intendersi quale giorno di riferimento per la valorizzazione delle quote o azioni;

i) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso;

j) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un promotore finanziario, gli elementi identificativi del promotore finanziario della SGR o della SICAV che ha raccolto l'ordine o un codice identificativo del promotore finanziario del collocatore che ha raccolto l'ordine;

k) se trattasi di ordine ricevuto tramite tecniche di comunicazione a distanza;

l) la data di regolamento (coincidente con il giorno successivo a quello di esecuzione), in cui la liquidità è accreditata nei conti dell'OICR (per le sottoscrizioni) o prelevata (per i disinvestimenti);

m) il NAV attribuito, il numero delle quote o azioni attribuite, l'importo lordo versato e quello netto investito.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA BANCA D'ITALIA E CONSOB AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 5-BIS, DEL D. LGS. N. 58/1998.

La Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"):

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito TUF) e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, senza potersi opporre il segreto d'ufficio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, del TUF, la vigilanza sugli intermediari ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria; per il perseguimento degli obiettivi richiamati, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari e la Consob per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti; la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati, vigilando ciascuna sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le rispettive competenze;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob disciplinano congiuntamente regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento nonché alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in talune materie;

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 2-ter, del TUF specifica, nelle materie oggetto del regolamento congiunto, gli aspetti di competenza di ciascuna Autorità per l'esercizio della vigilanza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, commi 5-bis e 5-ter, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa avente ad oggetto: a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni; b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il protocollo d'intesa è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite ed è allegato al regolamento di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del TUF;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabilite;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati e che ciascuna Autorità comunica le ispezioni disposte all'altra Autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia e la Consob si scambiano le informazioni nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4, commi 8 e 11, del TUF e 7, comma 2, del D. lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (di seguito TUB);

STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

1. Definizioni

Ai fini del presente protocollo, si intendono per:

a) Autorità: la Banca d'Italia e/o la Consob;

b) Regolamento congiunto: regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del TUF;

c) servizi: i servizi e le attività di investimento; il servizio di gestione collettiva del risparmio; i servizi accessori prestati da SIM e SGR; il servizio indicato all'art. 1, comma 6, lett. f), del TUF, prestato da banche; la commercializzazione di quote o azioni di OICR;

d) intermediari: i soggetti abilitati di cui all'art. 1, comma 1, lett. r), del TUF, nonché gli agenti di cambio e Poste Italiane - Divisione Servizi di Bancoposta.

2. Ambito di applicazione

2.1 Il presente protocollo ha ad oggetto il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e

della Consob sugli intermediari, limitatamente ai servizi da questi prestati. Le previsioni dei punti 3, 4, 6, 7, 8 e 11 si applicano anche alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche assoggettati alla disciplina prevista dall'articolo 25-bis del TUF.

3. Principi generali

3.1 La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato e si scambiano, per quanto di reciproco interesse, le informazioni rilevanti.

3.2 In relazione alle finalità di vigilanza a ciascuna attribuite e al fine di contenere gli oneri gravanti sugli intermediari, la Banca d'Italia e la Consob operano in modo da evitare duplicazioni nell'esercizio delle rispettive attività.

4. Vigilanza regolamentare

4.1 Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza regolamentare di rispettiva competenza, ciascuna Autorità trasmette all'altra le proposte regolamentari sulle quali sia tenuta a richiedere il parere prima della data di inizio della consultazione pubblica.

4.2 Ciascuna Autorità fornisce risposta ai quesiti sulle materie di propria competenza, secondo la ripartizione prevista dalla legge. Nelle materie oggetto del Regolamento congiunto è competente l'Autorità alla quale l'art. 6, comma 2-ter, del TUF attribuisce l'esercizio della vigilanza. La competenza è congiunta sui quesiti aventi ad oggetto il controllo di conformità alle norme previsto dagli articoli 12 e 16 del Regolamento congiunto nonché l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e di servizi o attività.

4.3 Al fine di assicurare celerità e coerenza nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni, ciascuna Autorità:

a) trasmette tempestivamente all'altra i quesiti pervenuti non di propria competenza;

b) concorda con l'altra una risposta congiunta qualora il quesito coinvolga la competenza di entrambe le Autorità secondo quanto previsto dal punto 4.2.

4.4 Le modifiche e le integrazioni al Regolamento congiunto e le linee applicative di carattere generale delle disposizioni del Regolamento medesimo sono adottate congiuntamente dalle due Autorità.

5. Provvedimenti autorizzativi

5.1 La Banca d'Italia e la CONSOB, al fine di snellire le istruttorie e di ridurne i tempi di conclusione, coordinano le procedure per l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi per i quali il TUF prevede il rilascio di pareri.

5.2 Ai fini dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento da parte delle banche, la Banca d'Italia e la Consob concordano la documentazione da richiedere per verificare la capacità dell'intermediario di osservare le regole in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori. Tale documentazione è trasmessa alla Consob unitamente alla comunicazione relativa all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.

6. Vigilanza informativa

6.1 La Banca d'Italia e la Consob si scambiano tempestivamente le informazioni acquisite nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte dell'altra Autorità.

6.2 Le Autorità, nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativi previsti dall'art. 8 del TUF operano, anche attivando meccanismi di consultazione preventiva, tenendo conto dell'esigenza di contenere gli oneri a carico degli intermediari nella richiesta di trasmissione periodica di dati e notizie.

6.3 In relazione ai compiti demandati alla Banca d'Italia, tra cui quelli connessi con lo svolgimento del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP), la Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni in suo possesso che possono incidere in maniera significativa sull'esposizione degli intermediari ai rischi, con particolare riguardo a quelli operativi e reputazionali.

6.4. In relazione ai compiti di verifica della trasparenza e della correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori demandati alla Consob, la Banca d'Italia trasmette le informazioni in suo possesso che possono incidere in misura significativa sulla valutazione dei comportamenti e delle procedure adottate dagli intermediari per la prestazione dei servizi.

6.5 La Banca d'Italia assegna alla Consob uno specifico profilo per l'accesso diretto agli archivi informatici da essa detenuti in materia di esponenti aziendali degli intermediari (ORSO).

6.6 La Banca d'Italia e la Consob si scambiano informazioni, anche in occasione di incontri periodici, in ordine alle iniziative di vigilanza rilevanti o di portata generale con riferimento alla prestazione di servizi.

7. Vigilanza ispettiva

7.1 La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza ispettiva per le materie attribuite a ciascuna e si danno tempestiva comunicazione delle ispezioni avviate precisando, quando circoscritto, il relativo ambito. Le Autorità orientano le metodologie di verifica al perseguimento delle finalità di rispettiva competenza.

7.2 La Banca d'Italia e la Consob effettuano ispezioni su profili rientranti nella responsabilità dell'altra Autorità, previa richiesta di quest'ultima formulata ai sensi dell'art. 10, comma 2, del TUF. Al fine di contenere gli oneri per gli intermediari, la facoltà di chiedere accertamenti va esercitata, tenendo conto dell'ambito degli accertamenti, in tempo utile e definendo compiutamente l'oggetto delle indagini. Le Autorità concordano le modalità della collaborazione e le procedure di effettuazione delle verifiche richieste secondo criteri di efficienza; gli esiti delle verifiche svolte sono trasmessi quanto prima all'Autorità richiedente.

7.3 Qualora, in connessione di propri accertamenti, la Banca d'Italia o la Consob riscontrino profili significativi rientranti nella competenza dell'altra Autorità, esse ne informano tempestivamente quest'ultima nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 11, del TUF e dall'articolo 7, comma 2, del TUF.

7.4 La Banca d'Italia e la Consob possono stabilire forme di collaborazione ispettiva variamente articolate, avendo cura di concordare, di volta in volta, le modalità di coordinamento del gruppo ispettivo e di svolgimento degli accertamenti.

8. Provvedimenti assunti e irregolarità accertate

8.1 La Banca d'Italia e la Consob si danno reciproca comunicazione, in modo tempestivo, dei seguenti atti e provvedimenti assunti nei confronti degli intermediari, quando relativi alla prestazione dei servizi:

- ordine di convocazione o convocazione diretta degli organi collegiali quando rivestano rilevanza significativa a fini di vigilanza;
- provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi;
- sospensione o limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso di quote o azioni di OICR;
- provvedimenti ingiuntivi;
- sospensione degli organi amministrativi;
- proposta di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa.

8.2 Ciascuna Autorità comunica tempestivamente all'altra le irregolarità rilevanti accertate nell'esercizio dell'attività di vigilanza relativamente alla prestazione dei servizi.

9. Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti e di servizi o attività

9.1 La Consob vigila sugli effetti che l'esternalizzazione può determinare nel rapporto tra intermediari e clienti ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di conflitto d'interessi e delle regole di comportamento. La Banca d'Italia vigila sugli effetti che l'esternalizzazione può determinare sul presidio dei rischi e sulla funzionalità dei processi aziendali.

9.2 Nel caso di comunicazioni di intermediari concernenti ipotesi di esternalizzazione del servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari (ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento congiunto), ciascuna Autorità consulta preventivamente l'altra ove intenda sollevare obiezioni agli intermediari interessati.

9.3 La Banca d'Italia e la Consob pubblicano in modo unitario e aggiornano l'elenco delle autorità dei paesi extracomunitari con le quali sussistono accordi di cooperazione ai fini dell'articolo 22 del Regolamento congiunto.

10. Operatività transfrontaliera

10.1 La Banca d'Italia e la Consob definiscono tempi e modalità per lo scambio tempestivo di informazioni relative all'operatività transfrontaliera degli intermediari.

11. Comitati di contatto

11.1 E' istituito un Comitato strategico per l'approfondimento e lo scambio informativo su temi rilevanti per il coordinamento dell'attività di vigilanza, per la definizione degli indirizzi sulle modalità delle comunicazioni conseguenti ad accertamenti e per la risoluzione delle questioni significative connesse con l'applicazione del protocollo. In tale ambito le Autorità si scambiano informazioni sulle iniziative regolamentari di reciproco interesse.

11.2 E'istituito un Comitato tecnico, con il compito di:

a) valutare i quesiti che richiedono una risposta congiunta;

b) esaminare le questioni che richiedono modifiche o integrazioni al Regolamento congiunto o l'emanazione di linee applicative di carattere generale relative al Regolamento medesimo;

c) concordare le procedure, anche di tipo informatico, connesse con lo scambio dei pareri relativi ai provvedimenti autorizzativi di cui al punto 5, dei dati previsti nel punto 6 e delle informazioni relative all'operatività transfrontaliera degli intermediari di cui al punto 10, nonché le modalità delle comunicazioni di cui ai punti 7.1 e 7.2;

d) dare attuazione agli indirizzi indicati dal Comitato strategico e valutare ogni altra questione di natura tecnica volta a migliorare il coordinamento delle funzioni di vigilanza attribuite alle due Autorità.

Il Comitato tecnico si riunisce con frequenza trimestrale e ogni qual volta, su proposta di ciascuna Autorità, sia ritenuto opportuno.

12. Unità temporanee di analisi

12.1 Le Autorità possono costituire gruppi di lavoro temporanei per l'analisi di rilevanti fenomeni di interesse comune, relativi alla prestazione dei servizi.

13. Integrazioni e modifiche del protocollo

13.1 Il presente Protocollo è integrato e modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

14. Pubblicità del Protocollo²

14.1 Il presente Protocollo è pubblicato in allegato al Regolamento congiunto adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, del TUF e nei Bollettini dei due Istituti. Esso è inoltre reso disponibile, unitamente alle procedure previste nel precedente punto 11.2, lett. c), sui siti Internet della Banca d'Italia e della Consob.

14.2 Fino all'emanazione delle procedure previste nel precedente punto 11.2, lett. c), resta fermo quanto disposto dai vigenti protocolli d'intesa adottati dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 12 luglio 1999 in materia di "procedure per il coordinamento tra le Autorità nei procedimenti di autorizzazione, decadenza e rinuncia di SIM SGR e SICAV" e in data 9 febbraio 2001 "relativo allo scambio di dati".

Roma, 31 ottobre 2007

PER LA BANCA D'ITALIA

IL GOVERNATORE

Mario Draghi

PER LA CONSOB

IL PRESIDENTE

² Pubblicato nella G.U. n. 270 del 20.11.2007.

Lamberto Cardia